

peso. Ecco perchè vorrei che all'articolo 2 ove si parla dell'elenco dei fanciulli, che non si sono presentati, si stabilisse che fosse trasmesso prima al sindaco e poi all'ispettore scolastico, se si vuol lasciare all'ispettore scolastico questa responsabilità, perchè trattasi di un ufficio dove si può ritenere che il sindaco possa essere un tiepido procuratore del Re. Ma non capisco che si escluda l'autorità comunale; tanto più che, andando di questo passo, arriveremo a questo: che l'ispettore, che non ha un locale dalla prefettura, non lo avrà neppure dal comune, e dovrà insediarsi nella prima taverna del paese. Si trasmetta pure all'ispettore scolastico questo elenco, ma lo si trasmetta anche al sindaco, che, come capo del comune, non deve rimanere al buio di ciò, che accade nella scuola del proprio paese.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Majno cogli onorevoli Cabrini, Vigna, Varazzani, Rondani, Luzzatto Riccardo, Costa, Celli, Comandini e Garavetti hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Saranno pure considerati contravventori e assoggettati all'ammenda coloro presso i quali il fanciullo obbligato all'istruzione fosse impiegato al lavoro ».

L'onorevole Majno ha facoltà di parlare.

**MAJNO.** Aveva chiesto di parlare prima di me l'onorevole Fradeletto. Ad ogni modo gli cedo l'iscrizione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fradeletto, a cui cede l'iscrizione l'onorevole Majno, ha facoltà di parlare.

**FRADELETTO.** Voglio secondare una proposta fatta dall'onorevole Rizzo.

Dirò una parola sola, perchè desidero imporre a me la disciplina, che raccomandava testè l'onorevole Maggiorino Ferraris. Mi associo dunque incondizionatamente alla proposta presentata dall'onorevole collega Rizzo, e alle savie considerazioni, con le quali egli ha creduto di suffragarla. Credo, cioè, che, dove esiste una direzione didattica senza insegnamento, essa si possa, anzi si debba, sostituire all'ispettore riguardo alla ricerca dei fanciulli assenti e alla denuncia. Ma se la Commissione crede che l'opera dell'ispettore, quale rappresentante del potere centrale, sia più efficace e indipendente, mi appago di una modificazione più semplice. Al terzo comma, dove è detto: « L'ispettore può anche valersi dell'opera dei direttori didattici » si dica: « L'ispettore deve valersi dell'opera dei direttori didattici ».

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica.** Poichè la proposta dell'onorevole Majno non

si riferisce alle osservazioni fatte sull'articolo, che discutiamo, ma ad una aggiunta, ch'egli propone, consenta che io faccia preliminarmente alcune dichiarazioni sulle gravi questioni sollevate [dall'articolo 2. Così potremo discutere a parte l'emendamento Majno, che riguarda un'altra questione. Nella discussione generale manifestai i miei dubbi sulla efficacia della sanzione punitiva ai fini dell'insegnamento obbligatorio; e dissi che quando la Commissione aveva creduto di rendere più rigorosa la sanzione, non mi era opposto, perchè non voleva (usai questa espressione e la ripeto) intepidire col mio freddo scetticismo il calore del loro entusiasmo. E l'onorevole Credaro m'interuppe dicendo che non era eccessivo calore. È vero?

**CREVARO, relatore.** Siamo legislatori e bisogna pur fare qualche cosa!

**ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica**

Ritengo che tutte le obiezioni sollevate contro l'articolo 2 fossero eliminate dal testo ministeriale. Infatti l'obiezione realmente grave che è stata qui sollevata, è quella dell'onorevole Monti-Guarnieri: la legge del 1877 rimane, o non rimane in vigore? Voi dite che rimane in vigore, ma alcune disposizioni nuove saranno praticamente incompatibili con le disposizioni della legge.

Un altro ordine di obiezioni, di cui si sono fatti eco gli onorevoli Rizzo, Cottafavi e Fradeletto, è stato sollevato contro lo spossamento dell'autorità comunale del suo diritto di regolare la chiamata alla scuola. Ora l'articolo del disegno di legge ministeriale non toccava la legge del 1877. E prego la Camera di credere che lo faceva a ragion veduta; perchè riconoscendo tutte le gravi questioni, le ardenti controversie, cui può dar luogo l'organizzazione dell'obbligo dell'istruzione, e voleva evitarle per quelle ragioni di prudenza legislativa, che gli ho esposto.

L'articolo 2 si riferiva alla legge del 1877 introducendo di più quell'istituto, che funzionò così bene in Inghilterra, della ricerca del fanciullo obbligato. Per tutto il rimanente la legge del 1877 rimaneva integra. Ora l'ultimo capoverso dell'articolo 4 di quella legge dice:

« È dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e le ammende ».

Nel sistema della legge dunque il sindaco aveva l'autorità immediata; ma le autorità scolastiche, cioè gli ispettori e magari il provveditore, e magari anche il prefetto, avevano anch'essi l'obbligo di promuovere l'applicazione delle ammende. Dunque il pensiero della Commissione era già nella legge del 1877; solo che non venne eseguito. Inoltre l'ultimo capover-